COPIA CONFORME

Firmato digitalmente da:
Salvati Marco
Firmato il 16/12/2025 14:58
Seriale Certificato: 2990429
Valido dal 22/11/2023 al 22/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

REGISTRATO
A GORGONZOLA
IL 12/02/2014
N. 610
SERIE 1T
ESATTI €. 356,00

Repertorio n. 81.247 F

----------Verbale di Assemblea.----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 5 (cinque) del mese di febbraio, in Segrate via Ligabue n. 114, alle ore 10 (dieci).----------

Avanti a me dottor Ovidio De Napoli, notaio in Inzago iscritto presso il Collegio Notarile di Milano;----------

----------è presente il signor:----------

SALVATI MARCO, nato a Milano il giorno 1 novembre 1960, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata----------

----------**"IRIS COLOR S.R.L."**----------

con sede in Tavarnelle Val Di Pesa (FI) via Caravaggio n. 79, iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze con codice fiscale e numero di iscrizione 03326850165 e presso il R.E.A. di Firenze al n. 568249, con capitale sociale di euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) interamente versato.----------

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara essersi riunita in questo luogo, giorno ed ora l'assemblea dei soci della descritta società, di cui lo stesso, a norma dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, assume la presidenza e mi incarica di redigere il verbale.----------

Il Presidente accerta e mi fa constare:----------

- che sono presenti tutti i soci nelle persone dei signori:----------

SALVATI MARCO per la quota del 50% in proprio;----------

GRASSELLINI ROBERTO per la quota del 50% in proprio;----------

- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di se medesimo quale Amministratore Unico.----------

Quanto sopra premesso, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente:

----------**O r d i n e d e l G i o r n o:**----------

- Trasferimento della sede sociale.----------

Passando quindi alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra brevemente all'assemblea le ragioni che inducono a deliberare il trasferimento della sede sociale.----------

Dopo breve discussione l'assemblea, con votazione unanime effettuata per alzata di mano,----------

----------**d e l i b e r a:**----------

- di trasferire la sede della società in San Giuliano Milanese (MI), precisandosi ai fini dell'iscrizione del presente atto al Registro delle Imprese che l'indirizzo della sede sociale è posto in via Gorky n. 21;----------

- di modificare conseguentemente l'articolo 2 del vigente Statuto Sociale come segue:----------

----------" Art.2----------

----------(Sede)----------

2.1 La società ha sede in San Giuliano Milanese (MI).----------

La società potrà trasferire la sede sociale e istituire sedi secondarie in qualsiasi luogo, in Italia e all'estero. ----------

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per ogni rapporto con la Società è quello che risulta dai libri sociali, dai quali dovranno altresì risultare i relativi numeri di fax ed indirizzi di posta

Guido De Napoli
20054 Segrate (MI) - Via Ligabue, 114 - Tel. 02 95 31 11 74 r.a. - Fax 02 95 31 03 25
20065 Inzago (MI) - Via Bellelli, 12 - Tel. 02 95 31 11 79 r.a. - Fax 02 95 31 03 31

elettronica ai fini delle comunicazioni previste dal presente statuto.";----------
- di delegare all'Organo Amministrativo ogni più ampio ed opportuno potere per l'esecuzione di quanto testè deliberato.----------
Il Presidente:----------
- conferma la regolare costituzione della presente assemblea a norma di Statuto;----------
- dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti ed il regolare svolgimento dell'assemblea;----------
- dichiara di aver accertato i risultati delle votazioni come sopra trascritti.------
Quindi mi consegna lo Statuto Sociale aggiornato che, previa dispensa dalla lettura avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A".---
Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 10,15 (dieci e quindici).----------
Richiesto ho ricevuto quest'atto di cui ho dato lettura al comparente che l'approva ed insieme con me notaio lo sottoscrive.----------
Scritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato su un foglio per due facciate complete e della terza sin qui.----------
Firmato: Marco Salvati----------
Ovidio De Napoli notaio----------

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO IN DATA 5 febbraio 2014----------
REPERTORIO N. 81.247/20.307----------
----------STATUTO----------
----------TITOLO I----------
----------DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA----------
----------Art.1----------
----------(Denominazione)----------
È costituita una Società a responsabilità limitata denominata ----------
----------"IRIS COLOR S.R.L.".----------
----------Art.2----------
----------(Sede)----------
2.1 La società ha sede in San Giuliano Milanese (MI).----------
La società potrà trasferire la sede sociale e istituire sedi secondarie in qualsiasi luogo, in Italia e all'estero. ----------
2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per ogni rapporto con la Società è quello che risulta dai libri sociali, dai quali dovranno altresì risultare i relativi numeri di fax ed indirizzi di posta elettronica ai fini delle comunicazioni previste dal presente statuto. ----------
----------Art.3----------
----------(Oggetto)----------
3.1 La Società ha per oggetto, sia in Italia che all'estero, il commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti vernicianti e protezioni estetiche e di generi e prodotti affini e complementari, con la loro distribuzione sia in Italia che all'estero, nonchè l'assunzione di contratti di rappresentanza e di agenzia per promuovere la vendita dei predetti prodotti.----------
Essa può, in relazione allo scopo suddetto, compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con l'espressa esclusione del rilascio di fideiussioni ed

altre garanzie reali e personali a favore di terzi, precisato che non si intendono terzi le società collegate e/o controllate.----------

La società, nei soli limiti della vigente normativa e salvi i divieti di legge, potrà assumere direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, ovunque ubicate, aventi oggetto analogo o connesso al proprio.----------

3.4 La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero ricevere dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi salvo una diversa determinazione risultante da atto scritto; il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.----------

3.5 La società può emettere titoli di debito con delibera assunta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'articolo 2436 c.c. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. ----------

Per tutto quanto non previsto si fa espresso riferimento all'art. 2483 c.c.--------

----------Art.4----------

----------(Durata)----------

4.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2030 (trentuno dicembre duemilatrenta).----------

4.2 Essa potrà essere prorogata o ridotta con delibera assembleare ai sensi di legge.----------

----------TITOLO II----------

----------CAPITALE SOCIALE - TRASFERIMENTI DI QUOTE ----------

----------RECESSO – ESCLUSIONE----------

----------Art.5----------

----------(Capitale Sociale)----------

5.1 Il capitale è determinato in Euro 80.000,00 (ottantamila e centesimi zero) suddiviso in quote ai sensi di legge. ----------

5.2 In caso di aumento di capitale potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.----------

----------Art. 6----------

----------(Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi)----------

6.1 Le partecipazioni non sono trasferibili per atto tra vivi fino al termine del 31 dicembre 2007, a meno che il trasferimento non sia espressamente autorizzato in forma scritta da tutti i Soci. Resta escluso il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2469, c. 2, c.c.----------

6.2 Dopo tale data i trasferimenti sono soggetti alla seguente disciplina, che intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.--------

6.3 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.----------

6.4 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.----------

6.5 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta,

conferimento, costituzione di rendita, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione, nonché la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento di azienda, fusione o scissione, in forza delle quali si consegua, in via diretta o indiretta, il mutamento di titolarità della partecipazione o di detti diritti di sottoscrizione. - In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.----------

6.6 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.----------

6.7 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.----------

6.8 Le partecipazioni sono divisibili.----------

6.9 In caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti al libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.----------

Pertanto il socio che, intendendo vendere o comunque trasferire la propria partecipazione, abbia ricevuto una proposta d'acquisto, dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo nonché a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro. La comunicazione deve contenere le generalità del terzo aspirante all'acquisto e le condizioni della sua proposta, della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie e le altre principali clausole del negozio. ----------

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente e all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.----------

6.10 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.----------

6.11 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non la esercita, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, l'hanno esercitata e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.----------

6.12 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalità indicate sopra al punto 6.9, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. ----------

Scaduto per tutti i destinatari dell'offerta in prelazione il termine per l'esercizio di questa, il socio cedente è obbligato a concordare con ciascuno dei soci che hanno esercitato la prelazione il rinnovo del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci.----------

6.13 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dal terzo aspirante all'acquisto e riportato nella comunicazione di cui al punto 6.9.------

6.14 Qualora detto prezzo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà concordato tra le parti con trattativa diretta.----------

Ove non si raggiunga l'accordo, le parti provvederanno su iniziativa di una di loro alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.----------

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore esso sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.----------

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, delle prospettive reddituali, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.----------

Il trasferimento a favore dei soci che hanno esercitato la prelazione avverrà al minor prezzo tra quello determinato dall'arbitratore e quello proposto dal terzo aspirante all'acquisto e riportato nella comunicazione di cui al punto 6.9.

Il costo dell'arbitratore sarà a carico:----------

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano contestato il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore al prezzo contestato;----------

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore al prezzo contestato.----------

6.15 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.----------

6.16 Nel caso in cui non sia stata esercitata la prelazione per l'intera partecipazione offerta, il socio offerente potrà trasferire la partecipazione stessa al terzo che ha formulato la proposta, previo gradimento dell'assemblea dei soci.----------

6.17 Per ottenere il gradimento, il socio interessato deve informare a mezzo raccomandata a.r. l'organo amministrativo della volontà di trasferire la sua quota o parte di essa, indicando la persona del cessionario, il prezzo e le modalità del trasferimento. Il socio interessato deve altresì precisare che nessun socio si è avvalso del diritto di prelazione, dando la prova dell'avvenuta comunicazione ai sensi dell'art. 6.9. L'organo amministrativo deve convocare senza indugio, e comunque entro trenta giorni dall'informazione di cui sopra, l'assemblea dei soci, chiamandola a pronunciarsi sul gradimento.----------

6.18 Il gradimento potrà essere motivatamente negato quando l'acquirente

designato non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria solidità finanziaria e serietà commerciale, o quando, per l'attività da lui svolta o per altre ragioni oggettive, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.----------

6.19 In caso di diniego del gradimento senza motivazione, l'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo e d'intesa con il socio interessato, potrà designare un diverso acquirente della partecipazione, socio o terzo (alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo di cui all'offerta in prelazione) entro il termine massimo di sessanta giorni.----------

6.20 Qualora il suddetto collocamento non sia effettuato nel termine previsto dal precedente capoverso, il socio offerente avrà diritto di recedere dalla società ai sensi dell'art. 2473 cod. civ.; il diritto di recesso non potrà essere esercitato nei due anni dalla costituzione della società.----------

6.21 Il trasferimento della nuda proprietà delle quote di partecipazione e la costituzione o il trasferimento di diritti reali limitati sono subordinati al preventivo gradimento dell'assemblea, da richiedersi con la procedura di cui al punto 6.17, escluso in ogni caso il diritto di prelazione degli altri soci e il diritto di recesso del socio interessato all'operazione.----------

6.22 Il gradimento non è richiesto nel caso di trasferimento della partecipazione o di costituzione sulla stessa di diritti reali di godimento o di garanzia a favore di soggetti già soci.----------

----------Art. 7----------

----------(Morte del socio)----------

7.1 Le partecipazioni dei soci persone fisiche sono trasferibili per successione a causa di morte, sempre che i chiamati alla successione ottengano il gradimento dell'assemblea.----------

7.2 Si applicano le disposizioni del precedente art. 6, punti 17,18,19,20.------

----------Art. 8----------

----------(Recesso)----------

8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:----------

a)- il cambiamento dell'oggetto della società;----------

b)- la trasformazione della società;----------

c) la fusione e la scissione della società;----------

d)- la revoca dello stato di liquidazione;----------

e)- il trasferimento della sede della società all'estero;----------

f)- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;----------

g)- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 comma 4, Codice Civile;------

h)- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.----------

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.----------

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 ss. C.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater c.c.----------

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art. 2469, comma 2 c.c.----------

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni sottoscrizione della partecipazione e comunque non prima del 31 dicembre 2007.----------
8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.----------
La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.-
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.-------
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.----------
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.----------
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. ----------
----------Art. 9----------
----------(Esclusione)----------
Potrà essere escluso dalla società per giusta causa il socio persona fisica che:--
- sia dichiarato interdetto o inabilitato o sottoposto a procedura concorsuale;---
- sia condannato, con sentenza anche non definitiva, per un reato punito con la reclusione fino a un massimo di tre anni;----------
- assuma la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o di socio limitatamente responsabile in società concorrenti che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; eserciti direttamente o indirettamente un'attività concorrente per conto proprio o di terzi; sia nominato amministratore o direttore di società concorrenti;----------
- non adempia, ove nominato amministratore della società, con la dovuta diligenza i propri obblighi, derivanti dalla legge e dal presente statuto;---------
- divulghi notizie riservate concernenti la società.----------
La decisione in merito all'esclusione di un socio spetta all'assemblea dei soci, che delibererà a maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto a intervenire.----------
----------Art. 10----------
----------(Liquidazione delle quote)----------
10.1 In tutti i casi di recesso ed esclusione del socio previsti dalla legge e dal presente statuto, le quote saranno rimborsate al socio o ai suoi credi o legatari in proporzione del patrimonio sociale.----------
Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso.----------
Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.----------
In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il

primo comma dell'art. 1349 c.c.----------
10.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.----------
Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.----------
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.--

----------TITOLO III----------

----------Decisioni dei soci----------

----------Art.11----------

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.----------
11.2 Con riferimento alle materie di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., nonché in tutti gli altri casi previsti espressamente dalla legge e dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 16.----------

----------Art. 12----------

12.1 L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.----------
L'Assemblea che approva il bilancio dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.----------
12.2 Ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso le ragioni della dilazione dovranno essere segnalate nella relazione degli amministratori che accompagna il bilancio. ----------

----------Art.13----------

13.1 L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo (raccomandata a.r., fax, posta elettronica o altri mezzi similari). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.----------
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. ----------
13.2 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con

firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. ----------

----------Art.14----------

14.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.----------

14.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona anche non socio.----------

14.3 E' ammessa la possibilità che le assemblee della società si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, anche distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. ----------

In particolare è necessario che sia consentito:----------

- al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunata, constatare e proclamare i risultati della votazione;----------

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;----------

- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.----------

L'avviso di convocazione dovrà indicare i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.---------

----------Art.15----------

15.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dall'Amministratore unico o, in difetto, da persona eletta dall'assemblea.----------

15.2 Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. ----------

15.3 Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale sarà redatto da un Notaio.----------

15.4 Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.----------

----------Art.16----------

16.1 L'assemblea dei soci delibera in tutti i casi col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. ----------

16.2 Il suddetto quorum deliberativo vale anche per le convocazioni successive alla prima.----------

----------TITOLO IV----------

----------AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA----------

----------Art. 17----------

17.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:----------

a) da un amministratore unico;----------

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;----------

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.----------
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.----------
17.2 Per organo amministrativo, si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.----------
17.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.----------
17.4 Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all' Art. 2390 c.c.; ai fini di tale divieto, non si considerano concorrenti le società e le imprese appartenenti al gruppo di cui fa parte la società.----------
17.5 I membri del consiglio di amministrazione, se l'assemblea non ha già provveduto, scelgono il Presidente e possono anche eleggere il Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento; possono nominare un Segretario anche non socio.----------
----------Art. 18----------
18.1 All'organo amministrativo sono attribuiti i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, essendo di competenza del medesimo tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dei soci. ----------
18.2 Laddove l'Organo Amministrativo sia costituito da un Amministratore Unico, questi dovrà ricevere il preventivo consenso espresso dei Sóci per il compimento degli atti di seguito elencati:----------
☐ Acquisto e vendita –in qualsiasi forma realizzati- di partecipazioni societarie, aziende, rami di azienda, beni immobili;----------
☐ Concessione di garanzie reali e personali;
☐ Contrazione di affidamenti, linee di credito e finanziamenti di qualsiasi tipo con istituti di credito;----------
☐ Stipula di contratti di appalto e simili e di leasing che comportino per la Società impegni di spesa superiori a € 100.000,00 (centomila e centesimi zero).----------
----------Art. 19----------
19.1 Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.----------
La convocazione è fatta mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.----------
19.2 In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se nominati.----------
19.3 Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.----------
19.4 Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza della

maggioranza dei consiglieri in carica.----------
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica, non computandosi "le astensioni".----------
In caso di parità di voto, la proposta si intenderà respinta.----------
19.5 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche in video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.----------
19.6 Le decisioni del Consiglio possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del Presidente.----------
In tali casi dovrà essere osservata la procedura prevista dall'articolo 16.4 del presente Statuto. ----------
----------Art. 20----------
20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.----------
20.2 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.----------
20.3 Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.----------
----------Art. 21----------
21.1 Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.----------
In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. ----------
21.2 Qualora l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di due membri, in caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno di essi, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.----------
----------Art. 22----------
22.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente ovvero all'Amministratore Unico e ai co-amministratori.----------
22.2 La rappresentanza sociale spetta inoltre agli Organi Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri ai medesimi attribuiti.----------
22.3 L'organo amministrativo può nominare institori e direttori generali, amministrativi e tecnici, determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari. In tal caso, la rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell' atto di nomina.----------
----------Art. 23----------
23.1 I Soci determinano, a maggioranza dei due terzi del capitale sociale, il

compenso fisso e/o variabile spettante all'Amministratore Unico, ai co-amministratori ed al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.----------

23.2 I soci possono inoltre determinare, sempre con la maggioranza di cui al capoverso che precede, un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l' accantonamento per il relativo fondo di quiescenza. ----------

23.3 Il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione del compenso tra i componenti del Consiglio e, in caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il compenso dei medesimi.----------

----------TITOLO V----------

----------BILANCIO E UTILI----------

----------Art. 24----------

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. ----------

24.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del Bilancio di esercizio.----------

----------Art.25----------

Gli utili netti risultanti dal Bilancio, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, prelevato il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.----------

----------TITOLO VI----------

----------SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI----------

----------Art.26----------

Con decisione dei soci può essere nominato un sindaco unico; la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco, salvo che i soci non decidano diversamente.----------

La nomina del sindaco è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile.----------

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sull'organo di controllo previste per le società per azioni.--------

Il sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.----------

I poteri ed il funzionamento sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.----------

Sono fatte salve tutte le disposizioni di legge che possano dettare per la società una diversa disciplina, inteso che in tal caso si applicheranno esattamente le norme di legge.----------

----------TITOLO VII----------

----------SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE----------

----------Art. 27----------

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.----------

----------TITOLO VIII----------

-------CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE E FORO COMPETENTE-------

----------Art.28----------

28.1 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione

del presente atto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali e all'attuazione del rapporto associativo, tra soci, ovvero tra soci e società, ovvero controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, se nominati, nonchè quelle promosse nei loro confronti, le Parti tenteranno innanzitutto una conciliazione ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. n. 5 del 2003. ----------

28.2 Qualora entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio del contenzioso non venga sottoscritto un accordo, la parte più diligente potrà rivolgersi al Tribunale del luogo in cui ha la sede legale la società.----------

----------ART. 29----------

Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di giorni liberi con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, ne il giorno iniziale ne quello finale. Tutti i termini indicati nel presente statuto, esclusi quelli improrogabili per disposizioni di legge, sono sospesi ai sensi dell'art. 1 della Legge 742/1969 dal 1 agosto al 15 settembre.----------

----------ART. 30----------

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.----------

----------TITOLO IX----------

----------CLAUSOLA RESIDUALE E DI RIFERIMENTO----------

----------ART. 31----------

Tutte le volte che il presente statuto usa i termini "collegio sindacale" e/o "sindaci" e/o "organo di controllo" e/o "controllo legale dei conti" i relativi termini si intendono corretti, integrati e sostituiti con quanto all'art. 26 e, quindi, con "sindaco unico" e/o "sindaco" e/o "revisione legale dei conti".------

Firmato: Marco Salvati----------

Ovidio De Napoli notaio----------

La presente copia, composta di sette fogli, è conforme al suo originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.----------

Inzago, dodici febbraio duemilaquattordici.----------

